

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13153-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutte elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

ROMA CAPITALE (gia' COMUNE DI ROMA);

- intimata -

avverso la sentenza n. 8940/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2014 R.G.N. 4610/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 25 novembre 2014, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di Roma Capitale, gia' Comune di Roma, alle cui dipendenze operavano con inquadramento nella categoria B e profilo professionale di "Operatore dei Servizi Socio-Educativi", avente ad oggetto, per ciascuna delle istanti e per periodi differenziati, il riconoscimento del diritto alla retribuzione per le mansioni aggiuntive di pulizia) con condanna del Comune al pagamento in loro favore di una indennita' da commisurarsi in via equitativa all'incentivo di produttivita' pari a tre ore di lavoro straordinario giornaliero o, in subordine, all'indennita' di maggior carico di lavoro pari a due ore di lavoro straordinario giornaliero;

che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di non essere nella specie a fronte dell'affidamento di mansioni "diverse" a quelle "tipiche" della qualifica rivestita o "in aggiunta" a quelle gia' svolte bensì ad una mera rimodulazione quantitativa, peraltro non precisata in termini temporali, nell'ambito di mansioni gia' disimpegnate, circostanza da cui non puo' trarsi con riguardo alle retribuzioni previste dalla

contrattazione collettiva per il livello di inquadramento attribuito e per lo svolgimento del normale orario di lavoro una violazione del principio di retribuzione proporzionata;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutte le originarie istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l'Ente non ha svolto alcuna attivita' difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputano alla Corte l'omessa considerazione, spinta fino al punto di non ammetterne la prova, della circostanza per cui le ricorrenti avessero svolto per intero e con sistematicita' i servizi di pulizia di tutti i locali scolastici nonostante il servizio fosse stato affidato in appalto residuando soltanto "limitate attivita' di pulizia nelle aule e nei bagni";

che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 e articolo 2103 c.c. nonche' dell'allegato A del CNL per il quadriennio 1998/2001 per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, le ricorrenti lamentano la non conformita' alla disciplina di legge e di contratto intesa a riconoscere al lavoratore il diritto a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta del pronunciamento della Corte territoriale, sostenendo essere ammissibile, alla stregua della declaratoria del livello di inquadramento posseduto e del mansionario relativo al profilo professionale di Operatore dei Servizi Socio-Educativi, quale definito dalla Giunta Comunale con le successive delibere del n. 2800/1995 e n. 358/2000, soltanto lo svolgimento di "limitate attivita' di pulizia nelle aule e nei bagni";

che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 2099 c.c. e articolo 36 Cost., le ricorrenti imputano alla Corte territoriale il travisamento della causa pretendendo sostenere che il carattere aggiuntivo delle mansioni in relazione al quale era stata avanzata la domanda di rideterminazione del trattamento economico spettante non andava inteso con riferimento all'estensione della durata della prestazione ma all'essere nella prestazione rese incluse mansioni che non erano contemplate come proprie del profilo professionale di appartenenza e, come tali, eccedenti rispetto alla determinazione del corrispettivo contrattuale operata in sede collettiva con riferimento alle mansioni tipiche del profilo;

che tutti gli esposti motivi possono essere qui trattati congiuntamente, ricomponendosi essi in un'unica linea argomentativa che connota l'impugnazione proposta ed incentrata sulla tesi per cui eccedevano il trattamento economico loro spettante in relazione al profilo professionale ricoperto e, come tali, dovevano essere remunerate a parte quelle attivita' di pulizia che, per quanto rientranti in termini assoluti tra i compiti professionali tipici del profilo professionale di Operatore dei Servizi Socio-Educativi cui appartenevano le ricorrenti, dovevano in termini relativi ritenersi eccedenti rispetto alle mansioni proprie di quel profilo a motivo della limitazione posta nel relativo mansionario approvato dalla Giunta Comunale che consentiva di adibire gli appartenenti al profilo in questione a "limitate attivita' di pulizia nelle aule e nei bagni";

che la tesi deve valutarsi, non diversamente da quanto ritenuto da questa Corte con riguardo a precedenti controversie aventi il medesimo oggetto azionate contro lo stesso Ente (cfr., da ultimo, Cass. 2.8.2016, n. 16094), infondata, dovendosi condividere l'orientamento accolto dalla Corte territoriale, secondo cui non sussiste il diritto ad una remunerazione ulteriore in relazione alle attivita' dedotte, per quanto eccedenti i limiti previsti dal mansionario, non ravvisandosi, in relazione allo svolgimento delle stesse, alcuna connotazione qualitativa e quantitativa della prestazione che induca una diversa determinazione del relativo corrispettivo, per rientrare le attivita' svolte, da un lato, in uno dei compiti professionali propri del profilo di appartenenza e, dall'altro, nell'ambito della normale durata oraria della prestazione, che costituiscono i soli piani su cui quelle distinzioni possono operare, non essendo plausibile distinguere a livello qualitativo tra le diverse attivita' di pulizia (difficile ritenere che la pulizia delle aule e dei bagni rappresenti un'attivita' piu' gravosa e dequalificante rispetto alla pulizia della rampa, del piazzale, del giardino, dei pavimenti, della biancheria, delle stoviglie...) e con le varie mansioni di adibizione tutte appartenenti al profilo ed operare le medesime distinzioni a livello quantitativo, non essendo predeterminato un proporzionamento tra le stesse e, comunque, non avendo le ricorrenti neppure lamentato, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale, essere le attivita' di pulizia divenute prevalenti e cosi' svolte a detrimento delle altre, ipotesi, del resto, che riverberava in pregiudizio dello stesso Ente, costretto ad impiegare il proprio personale in attivita' affidate in appalto sicuramente oneroso;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza delle spese, non avendo Roma Capitale svolto alcuna attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de icorrent4, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.